

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2876-*bis*

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana
dell'11 dicembre 1991, dell'articolo 6 del

DISEGNO DI LEGGE n. 2876

*«Disposizioni per la ripresa degli interventi nelle zone colpite
dal terremoto del 1980-1981»*

d'iniziativa dei senatori **AZZARÀ, COVIELLO, SALERNO, BOSCO,
CONDORELLI, FALCUCCI, IANNIELLO, PATRIARCA, PINTO,
TAGLIAMONTE, TOTH, VENTRE e ZECCHINO**

Comunicato alla Presidenza il 18 giugno 1991

Interventi per i settori industriali nelle zone colpite
dal terremoto del 1980-1981

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le agevolazioni previste per i settori produttivi nel testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, sono a carico degli stanziamenti recati dalla legge 1° marzo 1986, n. 64.

2. L'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno coordina l'attività per la concessione delle agevolazioni comunitarie anche per gli interventi già realizzati dai singoli enti preposti all'attuazione degli interventi nelle zone colpite. I rimborsi comunitari affluiscono ad integrare le risorse del fondo di cui all'articolo 3 del citato testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76. Rientra nella competenza del presidente dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, nell'ambito delle attribuzioni di cui all'articolo 39, comma 12, del medesimo testo unico, concedere la proroga, per comprovate cause di forza maggiore, per la realizzazione degli interventi previsti dallo stesso articolo 39.